



COMUNE DI TRESIGNANA

Provincia di Ferrara



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO NELL'ESERCIZIO DEI POTERI DEL CONSIGLIO

Deliberazione n. 11 del 11-02-2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -
IMU PER L'ANNO 2019**

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di febbraio alle ore 11:30 presso la solita sala delle adunanze.

Il Commissario Prefettizio Dott.ssa Adriana Sabato, con l'assistenza del Segretario Comunale Musco Antonino, in virtù dei poteri conferiti con Decreto del Prefetto di Ferrara Prot. 72667/2018 allo svolgimento delle funzioni del Consiglio e della Giunta.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Vista la L.R. n. 16 del 05/12/2018 con la quale è stato istituito a decorrere dal 1.1.2019 il comune di Tresignana, nato dalla fusione fra i comuni di Tresigallo e Formignana;

Visto il Decreto del Prefetto della Provincia di Ferrara prot. num. 72667/2018 del 19/12/2018 con cui è stata nominata Commissario Prefettizio la Dott.ssa Adriana Sabato per la provvisoria amministrazione del nuovo ente ai sensi dell'art. 19 del R.D. 03/03/1934, n. 383;

Dato atto che con il suddetto decreto al commissario sono conferiti i poteri spettanti al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale e che lo stesso viene incaricato della provvisoria gestione del nuovo comune ai sensi della legge n. 56/2014;

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione da adottarsi con i poteri del Consiglio Comunale, redatta dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, così come di seguito riportata:

Premesso che:

- l'art. 13, comma 1, del DI n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;
- l'art. 13, comma 6, del DI n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 7,6 per mille, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del DI n. 201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta 4,0 per mille per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 2, del DI n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del DI n. 557 del 1993;
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 7,6 per mille;
- l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle entrate- Struttura di gestione degli F24;

Visti i commi 677-679 della legge di stabilità per l'anno 2015 n. 190 del 23/12/2014, a conferma delle limitazioni sulla somma delle aliquote massime IMU e TASI;

Visto che con la Legge di Bilancio per l'anno 2019 n. 145 del 31/12/2018, si conferma che la somma delle aliquote previste per TASI ed IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può mai superare l'aliquota massima stabilita dal legislatore nazionale per l'IMU, ossia il 10,6 per mille per la generalità degli immobili;

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2019, può unicamente:

- ridurre l'aliquota dell'IMU;
- introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

Viste:

- la deliberazione C.C. n. 14 del 26/02/2018 del preesistente Comune di FORMIGNANA, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano determinate le aliquote per l'applicazione dell'IMU per l'anno 2018;

- la deliberazione di C.C. 6 del 28/02/2018 del preesistente Comune di TRESIGALLO, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano determinate le aliquote per l'applicazione dell'IMU per l'anno 2018;

Considerato che, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, l'Ente è in grado di perseguire il pareggio del bilancio diminuendo le aliquote dello 0,3 per mille rispetto a quanto deliberato dai preesistenti enti sino all'anno 2018, ritenendo di disporre delle risorse finanziarie sufficienti a far fronte ai programmi di spesa previsti per l'anno 2019;

Visto l'art. 1, comma 13, lett. a) della Legge n. 208/2015, che dispone l'esenzione totale dal pagamento dell'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

Dato atto che si intendono equiparate all'abitazione principale le abitazioni degli anziani e disabili residenti in istituti di ricovero, purché non locate e non concesse in comodato;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 a mente del quale è preclusa ai comuni la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Dato atto che, con Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 "Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019" il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali è stato differito al 28 febbraio 2019;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 125 lett. a) della Legge n. 56 del 7 aprile 2014

"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che recita: "Il comune risultante da fusione approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministero dell'interno" e che pertanto la scadenza dei termini di approvazione per il bilancio di previsione per il Comune di Tresignana, nato a seguito di fusione, attualmente è fissato al 29 maggio 2019;

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della IMU, approvato con delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale;

Dato atto che il proponente responsabile del Servizio Finanziario attesta:

- di aver rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- di aver verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi da parte del responsabile dell'istruttoria o della sub fase della stessa;
- di essersi attenuto alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l'Ente;
- dei presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;
- di esprimere un giudizio di congruità dell'entrata che il provvedimento dispone;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, così come previsto dall'art. 239 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal n. I della lettera o) del comma I dell'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, conservato agli atti di codesto comune;"

Dato atto che sulla proposta in esame sono stati espressi i pareri favorevoli del Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000 ed stata svolta da parte del Segretario Comunale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ai fini della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente confermate quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di approvare per l'anno 2019 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale propria (IMU)

ALIQUOTE

CASISTICA	ALIQUTA
Abitazioni principali e pertinenze delle stesse, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	4,70 per mille
Fabbricati diversi da quelli indicati nel punto precedente	10,3 per mille
Terreni agricoli non esenti a norma del comma 13 della Legge 2015, n. 208	10,3 per mille
Aree fabbricabili	10,3 per mille

DETRAZIONI

CASISTICA	DETRAZIONE
Abitazioni principali e pertinenze delle stesse, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	€. 200,00 Rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione

- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
- di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune,
- di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente atto, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
- di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2019;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL COMMISSARIO
Sabato Adriana

IL SEGRETARIO
Musco Antonino